



TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

SESTA SEZIONE CIVILE

VERBALE DI CAUSA

tra

Parte_1

ATTORE/I

e

Controparte_1

CONVENUTO/I

Oggi **4 giugno 2026**, innanzi al dott. Mariaelena Cunati, sono comparsi:

per Parte_1 l'avv. FAZZARI FABRIZIO;

Per Controparte_1 'avv. SANGUINETI LUIGI;

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. Fazzari precisa le conclusioni come in atto di citazione in opposizione, , incluse le istanze istruttorie dedotte negli atti successivi:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria domanda istanza e/o eccezione disattesa, con ogni conseguente pronuncia, previa occorrendo ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di fatto riferite nella parte in narrativa del presente atto - con riserva di adeguata formulazione nella fase istruttoria del presente procedimento, dei capitoli di prova in ordine alla conformità al vero delle circostanze predette con riserva estesa anche all'indicazione dell'eventuale lista testimoniale:

In via preliminare, pregiudiziale e di urgenza: *disporre in accoglimento dei motivi dedotti in narrativa la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo impugnato anche, ove ritenuto, disponendo l'anticipazione dell'udienza del 25 novembre 2025 per la sola discussione dell'istanza di sospensione in via di urgenza del decreto ingiuntivo opposto.*

In via principale:

Accertare per i motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto di citazione l'inesistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito dedotto da parte opposta in via monitoria e conseguentemente dichiarare, revocandolo, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1310 emesso dal Tribunale di Genova in data 26.05.2025 nell'ambito del procedimento rubricato al n. 3227/2025 RG. Tribunale di Genova.

In via principale e di gradato subordine:

Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale accertare, per i motivi dedotti nel presente atto di citazione in opposizione, l'esistenza del credito in capo alla società opponente nella misura determinata dalla produzione 31) allegata al

*Lodo reso dal Collegio Arbitrale in data 30.4.2022 e conseguentemente accertare e dichiarare la signora Controparte_1 tenuta al pagamento dello stesso a favore dell'opponente operando l'eventuale compensazione con il credito che dovesse essere accertato in corso di giudizio a favore della Signora Controparte_1
Con vittoria delle spese di giudizio.*

In via istruttoria:

Si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova sopra indicati:

1) Vero che il documento sub 4) fascicolo parte opponente costituisce l'allegato n. 31 del lodo Arbitrale reso dal Collegio Arbitrale (costituito dall' Ing. Augusto Isola, Luca Spera e Arch. Mario Battistrada) in data 30.04.2022. che sub doc.2 fascicolo di parte opponente si esibisce.

Si indicano a testi i Signori: Arch. Luca Spera e Avv. Fabio Fleres"

L'avv. Sanguineti precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione, incluse le istanze istruttorie dedotte negli atti successivi, chiedendo la distrazione delle spese a suo favore:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis e premessa ogni più opportuna pronuncia, confermare il decreto ingiuntivo opposto o comunque dichiarare tenuta e condannare parte opponente a corrispondere alla signora CP_1 la somma ingiunta o quella, anche maggiore, che risultasse provata nel presente giudizio, maggiorandola degli interessi maturati e maturandi al tasso di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. dal dovuto sino alla data di deposito del decreto ingiuntivo e al tasso di cui all'art. 1284, 4° c. c.c. dalla data di deposito del decreto ingiuntivo sino al saldo effettivo.

Vinte le spese anche del procedimento arbitrale"

I difensori insistono per l'accoglimento delle domande e/o eccezioni rispettivamente formulate e/o sollevate e richiamano tutte le difese svolte.

L'avv. Sanguineti richiama Cass. 11887/2025. Sulle spese, anche nell'ipotesi eventualmente sfavorevole del giudizio, ritiene che comunque le spese di lite debbano essere poste a carico della controparte, stante l'esistenza di un credito non contestato estinto solo in corso di causa.

L'avv. Fazzari si oppone, anche in punto spese.

A questo punto,

il giudice

PRONUNCIA sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo.

I difensori rinunciano alla lettura della motivazione.

Il giudice

Mariaelena Cunati



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA

SESTA SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice unico Dott. Mariaelena Cunati
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 5879/2025 R.G. tra:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*) con il patrocinio dell'avv. FAZZARI FABRIZIO e domicilio eletto in INDIRIZZO TELEMATICO presso avv. FAZZARI FABRIZIO;

ATTORE OPPONENTE

e

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*) con il patrocinio dell'avv. SANGUINETI LUIGI e domicilio eletto in INDIRIZZO TELEMATICO presso avv. SANGUINETI LUIGI;

CONVENUTO OPPOSTO

*

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale d'udienza del 4.06.2026.

*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Si premette che le questioni sollevate dalle parti – assieme alla documentazione prodotta – saranno richiamate se e/o nell'ordine in cui verranno ritenute utili ai fini della decisione.

In base agli atti disponibili, è pacifico e/o documentato che:

- con contratto stipulato il 24.07.2014, *Controparte_1* affidò a *Pt_1* [...] la costruzione di una villa unifamiliare in Serra Riccò ();
- l'impresa ottenne un primo decreto ingiuntivo per il saldo del proprio compenso, che venne opposto da *CP_1* nella causa R.G. 14407/2017, facendo valere la clausola arbitrale pattuita (), e revocato, con la sentenza n. 2068/2019, in accoglimento di tale eccezione ⁽³⁾;
- nel termine assegnato dal tribunale, la controversia – relativa alla determinazione delle reciproche pretese creditorie, all'esecuzione di lavori extra, nonché a vizi, difetti e ritardi dell'opera – fu devoluta al collegio arbitrale, che, in data 30.04.2022, pronunciò le proprie determinazioni finali ⁽⁴⁾, all'esito dell'istruttoria svolta, richiamando l'allegato n. 31 – ricognitivo delle partite di dare e avere tra le parti, conteggiate in € 68.878,94 a carico di *Pt_1* ed in € 56.975,77 a carico di *CP_1* – con conseguente accertamento, a favore

⁽¹⁾ Cfr. fasc. *CP* doc. 2.

⁽²⁾ Cfr. fasc. D.I., doc. 2, art. 15.

⁽³⁾ Cfr. fasc. D.I., doc. 1, p. 2.

⁽⁴⁾ Cfr. fasc. D.I., doc. 1.

della committente, di un credito di € 11.903,17 ⁽⁵⁾;

- con sentenza n. 807/2024 della Corte di appello di Genova, il gravame promosso dall'appaltatore venne dichiarato inammissibile ⁽⁶⁾ e, in assenza di ulteriore impugnazione, il lodo diventò definitivo;
- in data 26.05.2025, **CP_1** ottenne il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1310/2025 per ulteriori € 58.186,19, pari alla somma “dettagliata” dal proprio arbitro (arch. Mario Battistrada) con nota del 11.09.2023, calcolata aggiungendo, al credito accertato a suo favore nel lodo (€ 11.903,17), l'importo corrispondente alla somma di alcuni pagamenti effettuati all'appaltatore (con bonifici e contanti) e al valore dei lavori dalla medesima eseguiti in economia (€ 44.045,09), ⁽⁷⁾.

Avverso tale decreto, **Pt_1** ha proposto opposizione ritenendo – per quanto rileva – il credito avversario inesistente e/o indimostrato, nonché unilateralmente determinato dalla controparte in contrasto con il disposto della pronuncia arbitrale, ormai irretrattabile.

CP_1 ha contestato la fondatezza delle eccezioni avversarie, dipendendo l'integrazione dall'incompletezza del lodo circa i “flussi di pagamento”, dichiarati mancanti.

In corso di causa, **Pt_1** ha corrisposto alla committente € 11.903,15, oltre accessori ⁽⁸⁾, in esecuzione della sospensione parziale della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio ex art. 649 c.p.c.

Non sono stati assunti mezzi istruttori.

Precisate le conclusioni come a verbale del 4.06.2026, all'esito della discussione orale è stata pronunciata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

*

L'opposizione è fondata, nei limiti che seguono.

È pacifico che la controversia tra le parti sia stata definita mediante lodo arbitrale rituale e che tale lodo sia stato successivamente confermato dalla Corte d'appello di Genova, con conseguente consolidamento dei suoi effetti tra le parti.

Ai sensi dell'art. 824 *bis* c.p.c., il lodo rituale produce, dalla data della sua ultima sottoscrizione, gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria e, una volta divenuto definitivo, acquista autorità di cosa giudicata, essendo pienamente assimilabile ad una sentenza giurisdizionale ⁽⁹⁾.

Ne consegue che la regolamentazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, una volta consacrata nel lodo e divenuta definitiva, non può essere nuovamente rimessa in discussione in sede giudiziaria, salvo il ricorso ai rimedi impugnatori tipici previsti dall'ordinamento.

Dalla lettura complessiva del lodo in questione, emerge che il collegio arbitrale

⁽⁵⁾ Cfr. doc. 4 conve.

⁽⁶⁾ Cfr. fasc. D.I., doc. 4.

⁽⁷⁾ Cfr. fasc. D.I., ricorso, p. 1; doc. 3.

⁽⁸⁾ Cfr. doc. 15 conve.

⁽⁹⁾ Cfr., tra le altre, Cass. 2840/2025.

procedette alla ricostruzione delle reciproche pretese delle parti e pervenne ad una regolazione finale dei rapporti economici mediante l'allegato n. 31, che costituisce il prospetto riassuntivo delle partite considerate e della loro imputazione: da tale allegato, risulta un saldo a favore della committente di € 11.903,17, oltre IVA.

Non si è quindi in presenza di una decisione interlocutoria o che abbia rimesso ad altra sede la definizione delle poste controverse, bensì di un provvedimento definitivo del procedimento arbitrale, destinato a chiudere la lite nei limiti del materiale istruttorio acquisito.

Su tale specifico punto, il nucleo della difesa di CP_1 iposa sull'assunto che, in ordine ai pagamenti ulteriori ed ai lavori asseritamente eseguiti in economia, gli arbitri non si sarebbero pronunciati, limitandosi a rinviare la relativa regolamentazione ad un momento successivo.

Tuttavia, tale lettura non appare condivisibile.

Il collegio arbitrale non ha affatto dichiarato di non poter decidere, né ha concluso il procedimento senza assumere una determinazione sul merito del rapporto. Al contrario, ha deciso la controversia, ha quantificato le reciproche poste e ha cristallizzato il risultato contabile nel citato allegato n. 31: il che esclude in radice che il lodo possa essere inteso quale pronuncia di *non liquet*.

La frase contenuta a pag. 37 – secondo cui “*Il Collegio non ha purtroppo evidenza di tutti gli accordi integrativi al contratto iniziale né tantomeno dei flussi di pagamenti tra le parti e pertanto la regolamentazione di quanto indicato potrà essere eseguita solo dopo l'avvenuta esibizione di tutti i pagamenti eseguiti in merito al contratto ed alle sue successive integrazioni*” – non smentisce tale conclusione. Anzi, letta in coerenza con l'intero impianto motivazionale e con il dispositivo contabile finale, non esprime una sospensione della decisione né una riserva di futura pronuncia, ma piuttosto la consapevolezza dell'organo giudicante di avere operato sulla base di un compendio probatorio non completo, quanto ai flussi dei pagamenti.

In altri termini, l'inciso “incriminato”, forse non felice nella formulazione, pare piuttosto segnalare che il collegio si è pronunciato ugualmente, pur non avendo piena contezza di tutti i pagamenti, utilizzando gli elementi disponibili, come accade in esito a tante vertenze. La questione, pertanto, non investe l'orizzonte decisorio, ma tutt'al più quello probatorio, che è risultato lacunoso: il che appare corroborato dal fatto che, nonostante le contestazioni avversarie, l'attrice opponente non ha dimostrato di avere ritualmente introdotto, nel giudizio arbitrale, e sottoposto al contraddittorio quelle stesse pezze giustificative analizzate dalla nota dell'arch. Battistrada ⁽¹⁰⁾.

Del resto, se davvero il lodo avesse ommesso di pronunciarsi su domande o fatti ritualmente proposte e/o allegati e provati, la parte interessata avrebbe dovuto attivare i rimedi impugnatori previsti dall'art. 829 c.p.c. ⁽¹¹⁾, mentre, dagli atti, risulta l'esatto contrario, avendo CP_1 richiesto, alla Corte di appello, di “*dichiarare l'impugnazione avversaria tardiva e/o inammissibile e/o comunque nulla e, per l'effetto, confermare il lodo gravato*” ⁽¹²⁾.

A fronte dell'irretrattabilità del lodo, non è allora possibile procedere ad una successiva

⁽¹⁰⁾ Cfr. Cfr. fasc. D.I., doc. 3.

⁽¹¹⁾ Cfr., sulla tassatività dei mezzi di impugnazione del lodo, a critica ristretta, Cass. 12625/2025.

⁽¹²⁾ Cfr. fasc. D.I., doc. 4, p. 2.

“integrazione” del *decisum* né in via unilaterale e autonoma – come avvenuto in sede monitoria, laddove **CP_1** ha preteso di “correggere” la pronuncia arbitrale aggiungendo un suo asserito credito ulteriore, sulla base di un parere reso, a più di un anno e mezzo di distanza, dall’arbitro che, all’epoca, ella stessa aveva nominato – né nella presente sede giudiziale.

Trova infatti applicazione il consolidato principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, il cui ambito di operatività è correlato all’oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia ⁽¹³⁾.

Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto avrebbe potuto essere emesso soltanto per la somma liquidata nell’allegato 31 – costituendo il lodo prova scritta ai sensi dell’art. 633 c.p.c. – ma non per quella maggiore di € 58.186,19, cosicché va revocato.

Considerato che, in corso di causa, **Pt_1** ha provveduto all’integrale pagamento della somma corrispondente ad € 11.903,17, oltre accessori, nulla è più dovuto alla controparte e, limitatamente a tale credito, la materia del contendere va dichiarata cessata.

Per tutte le ragioni suesposte, invece, le ulteriori pretese di **CP_1** relative a maggiori crediti derivanti dall’appalto intercorso tra le parti, non possono essere esaminate.

Ogni altra domanda e/o eccezione si intende respinta, se non trattata.

*

Le spese di lite vengono integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza.

Oltretutto, se poi si considera che:

- il saldo, da parte di **Pt_2**, è avvenuto in data 17.11.2025, ossia a ridosso del deposito della II memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c.,
- le spese a favore di **CP_1** potrebbero essere astrattamente liquidabili utilizzando i parametri applicabili ex D.M. 55/2014 e s.m.i. in base al valore del credito accertato (da € 5.201,00 a € 26.000,00), notevolmente inferiore rispetto a quello azionato in via monitoria, e all’attività processuale fino a quel momento utilmente svolta (fase studio + introduttiva + ½ istruttoria), minimi per la fase istruttoria (non essendo stati assunti mezzi di prova) e medi per le altre,
- quelle astrattamente liquidabili a favore di **Pt_1** potrebbero essere astrattamente liquidabili applicando i medesimi parametri in base al valore dichiarato della controversia (da € 26.001,00 a € 52.000,00) e all’attività processuale fino a quel momento utilmente svolta (½ istruttoria + decisionale), minimi sia per la prima (per la motivazione appena esposta) che per la seconda (gli scritti finali riprende difese già svolte),

gli importi, nella sostanza, si equivalgono.

P.Q.M.

⁽¹³⁾ Cfr., tra le altre, Cass. 1259/2024; Cass. 5486/2019.

Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,

- 1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da *Parte_1* e, per l'effetto,
- 2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1310/2025 emesso dal Tribunale di Genova nel procedimento R.G. n. 3227/2025;
- 3) DICHIARA cessata la materia del contendere limitatamente al credito di *Controparte_1* di € 11.903,17 oltre IVA, perché integralmente estinto da [...] *Parte_1* in corso di causa;
- 4) COMPENSA integralmente le spese di lite;
- 5) DICHIARA inammissibili e/o rigetta ogni altra domanda e/o eccezione da chiunque formulata.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.

Così deciso in Genova, 4 giugno 2026.

Il giudice
Mariaelena Cunati